

**N°520/2009**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**

***Sezione Giurisdizionale Regionale per la Toscana***

composta dai seguenti magistrati:

- prof. Giancarlo Guasparri                      Presidente
- dott. Francesco D'Isanto                      Consigliere
- dott. Angelo Bax                                  Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

***SENTENZA***

nel giudizio di responsabilità recante il n. **57586/R** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 23 settembre 2008

nei confronti dei sigg.ri Renzo **M**, Silvano **C**, Giorgio **M**, Riccardo **M**, Vittorio **Z**, Giorgio **G**, Franco **C** e Adriana **V**, tutti rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Pietro Gustinucci, Nicola Luigi Giorni ed Elisabetta Mazzoli, ed elettivamente domiciliati presso quest'ultima in Firenze, alla via della Cernaia n. 20;

Uditi, nella pubblica udienza del 18 marzo 2009, il consigliere relatore dott. Angelo Bax, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore regionale dott. Claudio Galtieri nonché l'avv. Pietro Gustinucci per le parti convenute in giudizio;

visto l'atto introduttivo del giudizio ed i documenti tutti del giudizio.

***FATTO***

Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio di responsabilità e depositato il 23 settembre 2008 il Procuratore Regionale conveniva in giudizio davanti a questa

Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti i sigg.ri Renzo M (sindaco), Silvano C, Giorgio M, Riccardo M, Vittorio Z, Giorgio G, Franco C, tutti componenti della Giunta municipale del Comune di XXX e Adriana V, a titolo di segretario comunale e di responsabile del Servizio finanziario e del Servizio Affari Generali del suddetto Comune in quanto ritenuti responsabili di un danno all'Erario derivanti dalle seguenti poste di danno: a) € 6.000,00 (oltre IVA per complessivi € 7.200,00) per "fornitura e installazione di apparecchiature e per la trasmissione di due teletrasmissioni, in assenza di qualsiasi autorizzazione del competente Ministero delle Comunicazioni"; b) € 6.000,00 (oltre IVA per complessivi € 7.200,00) relativa "al corso di alfabetizzazione in riprese video" a fronte della richiesta (poi accolta) di mera ripetizione del segnale di altra emittente televisiva; c) € 732,64 relativa al rimborso all'ispettorato territoriale Toscana delle spese sostenute per la disattivazione dell'apparecchiatura provvisoriamente installata ed attivata senza autorizzazione.

Deduceva la Procura contabile di aver appreso da notizie di stampa (alla fine del settembre 2003) dell'esistenza di un'emittente televisiva denominata "XXX TV" creata dal Comune di XXX, nei cui confronti l' Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni, dopo aver segnalato la circostanza agli organi centrali ed aver ricevuto da questi istruzioni, aveva emesso un'ordinanza di disattivazione in quanto l'apparato trasmittente operava senza le prescritte autorizzazioni.

Nella ordinanza si specificava che la disattivazione in via amministrativa sarebbe avvenuta il 26 settembre 2003 mediante l'apposizione di suggelli sulle apparecchiature da parte di personale tecnico dell' Ispettorato, con recupero nei confronti del Comune delle spese sostenute.

Peraltro l'ordinanza era stata contestata dal sindaco sig. Renzo M sia nella sua legittimità, sia nella sua concreta e materiale esecuzione,essendo stato impedito ai

funzionari tecnici del Ministero delle Comunicazioni (recatisi il 26 settembre 2003 presso il Comune) l'accesso al campanile della chiesa, postazione presso cui risultava attivato l'impianto.

Successivamente il 7 novembre 2003 il comune di XXX aveva chiesto ed ottenuto l'autorizzazione per la ripetizione simultanea ed integrale di programmi irradiati dalla concessionaria Canale 50, continuando peraltro a pubblicizzare di essere stato autorizzato a realizzare l'emittente "XXX TV".

Dagli accertamenti espletati emergeva che la Giunta Comunale di XXX con delib. 16 luglio 2003 n. 84 aveva affidato a trattativa privata alla soc. Perfect Media Design l'installazione e la fornitura delle apparecchiature tecniche necessarie per la ripresa e la trasmissione di un segnale televisivo della portata massima di Km. 1,5 (con spesa di € 6.000,00 oltre IVA), al fine di attivare un'emittente televisiva locale per teletrasmettere in ambito locale due spettacoli in programma rispettivamente il 29 luglio ed il 1° agosto 2003.

In conseguenza di ciò la dott.ssa Adriana V, segretario comunale e responsabile del servizio finanziario, aveva assunto l'impegno e disposto la liquidazione della relativa spesa, con successivo pagamento della fattura presentata dalla ditta.

Tecnicamente l'attività di XXX TV era connotata dallo sfruttamento dei cosiddetti "coni d'ombra", cioè dello spazio lasciato libero dalle altre televisioni legittimamente operanti, utilizzando potenze ridottissime, fenomeno che, coinvolgendo aspetti di ordine pubblico, era monitorato dal Ministero delle Comunicazioni.

Il 29 luglio 2003 ed 1° agosto 2003 venivano messe in onda le prime due trasmissioni sperimentali di "XXX TV", ed il 12 settembre 2003 l'Ispettorato Territoriale, su impulso del Ministero delle Comunicazioni, disponeva la disattivazione in via amministrativa dell'impianto di "XXX TV", visto che il segnale, non autorizzato ad alcuna

concessionaria del servizio, era irradiato sull'intera area cittadina.

Il 23 settembre 2003 il sindaco sig. M aveva diffidato l'Ispettorato Territoriale Toscana dal procedere alla disattivazione dell' emittente televisiva "XXX TV" ed al conseguente addebito delle spese per il Comune, ed il 26 settembre 2003, ribadita tale volontà, il Gruppo Tecnico Operativo Mobile di Firenze del suddetto Ispettorato Territoriale aveva redatto un verbale di accertamento, constatando la presenza, sulla sommità del campanile di Piazza del Popolo in XXX di 4 pannelli – IV banda TV – installati con predisposizione all'utilizzo di trasmissioni TV, rilevando che, peraltro, in quel momento il CHF 49 non era operante.

Lo stesso Ispettorato Territoriale Toscana, con nota 29 gennaio 2004 n. 477, aveva chiesto al sindaco del Comune di XXX il pagamento della somma di € 732,64 dovuti per l'intervento tecnico del 26 settembre 2003, ed il Comune, dopo un iniziale rifiuto, provvedeva al pagamento con versamento sul conto corrente postale della Tesoreria Provinciale dello Stato.

Nel frattempo, osservava la Procura contabile, la Giunta Comunale, ancor prima di aver chiesto l'autorizzazione all'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni, aveva affidato alla soc. Perfect Media Design, a trattativa privata, la realizzazione di un corso di formazione gratuito rivolto ai membri delle associazioni d XXX volto all' apprendimento delle nozioni di base per l' utilizzo della videocamera e la produzione di video, affidamento poi formalizzato dal Responsabile del Servizio, dott.ssa V, con determinazione 4 novembre 2003 n. 156 che quantificava l'importo in € 6.000,00 oltre IVA, importo poi corrisposto.

Con determinazione 24 dicembre 2003 n. 157 la Giunta Comunale, inoltre, aveva affidato, sempre a trattativa privata, e alla stessa soc. Perfect Media Design, la fornitura di un sistema televisivo di ricetrasmisione per l'attuazione del progetto XXX TV,

affidamento attuato dal responsabile del servizio dott.ssa V con determinazione 29 dicembre 2003 n. 199, che quantificava la spesa in € 40.000,00 oltre IVA, poi liquidata in base alla fattura emessa dalla ditta.

Soltanto il 30 ottobre 2003 il Comune di XXX aveva chiesto (e ottenuto) non l'attivazione di una propria emittente, ma l'autorizzazione alla ripetizione del segnale diffuso da altra emittente televisiva (Canale 50), rendendo di fatto inutile il corso di alfabetizzazione in riprese video.

Il nuovo impianto realizzato in base alla deliberazione n. 157/2003 sostituiva quello precedente, acquistato nel luglio 2003, provvisoriamente installato e poi divenuto inutile, ed entrava in funzione "irradiando simultaneamente ed integralmente il segnale di canale 50".

Il Comune di XXX, osservava la parte attorea, a seguito dell'intempestivo e non autorizzato avvio dell'emittente XXX TV e della realizzazione di un corso di formazione per un'attività di riprese televisive per la quale lo stesso Comune non aveva chiesto l'autorizzazione, aveva subito un danno pari a: a) € 6.000,00 (oltre IVA per complessivi € 7.200,00) per "fornitura e installazione di apparecchiature e per la trasmissione di due teletrasmissioni, in assenza di qualsiasi autorizzazione del competente Ministero delle Comunicazioni"; b) € 6.000,00 (oltre IVA per complessivi € 7.200,00) relativa "al corso di alfabetizzazione in riprese video" a fronte della richiesta (poi accolta) di mera ripetizione del segnale di altra emittente televisiva; c) € 732,64 relativa al "rimborso all'ispettorato territoriale Toscana delle spese sostenute per la disattivazione dell'apparecchiatura provvisoriamente installata ed attivata senza autorizzazione".

Il danno, secondo la Procura, derivava dal comportamento negligente del sindaco (sig. M) e degli altri componenti della Giunta Comunale che avevano promosso l'utilizzazione non autorizzata del canale UHF 49, superando i limiti previsti per le

televisioni cosiddette di strada ed utilizzando, di converso, un canale UHF, rientrante tra quelli messi a disposizione dal Ministero delle Comunicazioni per la sperimentazione prevista dalla legge n. 3 del 2003 e soggetto ad autorizzazione preventiva.

Parimenti responsabile era la dott.ssa Adriana V che, nella qualità di segretaria comunale, non solo aveva partecipato alle adunanze della Giunta Comunale senza far rilevare la vistosa illegittimità derivante dalla mancanza di autorizzazione ed esprimendo parere favorevole, ma aveva anche attuato le predette deliberazioni con proprie determinazioni di affidamento, liquidando le spese nella qualità di responsabile del Servizio finanziario e di Responsabile del Servizio Affari generali.

La Procura contabile provvedeva alla notifica dell' invito a dedurre, ai sensi dell' art. 5, comma 1, del D.L. n. 453 in data 15 novembre 1993, convertito con L.n.19 del 14 gennaio 1994.

Le deduzioni eccepite dalle parti chiamate in sede preprocessuale (conseguimento della finalità della trasmissione dei due spettacoli teatrali, regolare e proficuo svolgimento del corso di alfabetizzazione in riprese video che aveva raggiunto la funzione socializzante dello stesso, la dubbia legittimità delle televisioni in ambito ristretto), erano secondo la Procura non sufficienti per discolpare gli odierni convenuti in giudizio, vista la inutilità della spesa per l'acquisto degli apparati di "ripetizione", in quanto in seguito era stato necessario acquistare altri, diversi e più costosi apparati per la detta attività, siccome era parzialmente inutile la spesa relativa al corso di alfabetizzazione per la videoripresa, vista la sua originaria finalizzazione alla formazione di coloro che avrebbero dovuto effettuare le riprese per l'emittente "XXX TV" che non aveva in seguito potuto funzionare.

In punto di diritto la Procura Contabile ribadiva la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi per l'esercizio dell'azione di responsabilità.

Il danno economico risultava certo ed attuale, sia per l'acquisto delle apparecchiature originariamente installate per effettuare la trasmissione in diretta (sostituite e divenute inservibili a seguito dell'ordinanza di disattivazione) sia per le spese sostenute per i funzionari tecnici presentatisi a XXX il 26 settembre al fine di eseguire l'ordinanza di disattivazione, spesa non necessaria ove il Comune, rispettando le disposizioni vigenti, avesse sin dall'inizio receduto dalla propria posizione nei confronti dell' Ispettorato.

Per quanto concerneva la spesa relativa al corso di formazione, pur permanendo l'originaria inutilità, quantomeno in riferimento alle ragioni che ne avevano fatto ritenere la rispondenza agli interessi dell'ente, la sopravvenuta utilità (di finalità formativa o comunque di promozione culturale della collettività) poteva, secondo la Procura, essere valutata dal Collegio ai fini di una sua minore quantificazione.

Evidente appariva anche il nesso di causalità tra il comportamento dei soggetti chiamati in giudizio in questa sede, tutti investiti di pubbliche funzioni (sindaco, componenti della Giunta Comunale e Segretario Comunale) e la determinazione del danno erariale (nella triplice articolazione).

L'aver deliberato (nn. 84 e 118/2003) in palese violazione di legge l'attivazione di un'emittente televisiva, l'aver assunto i provvedimenti amministrativi che avevano attuato la deliberazione e l'aver "resistito" per alcuni mesi all'ordinanza dell'Autorità di settore, costituivano la causa immediata e diretta delle due prime voci di danno, sia pure con diversa intensità sia per il Sindaco e per la Giunta, sia per la dott.ssa V, ed analogamente si poteva sostenere per l'attivazione di un corso di formazione finalizzato ad un'attività che già si sapeva essere *contra legem*.

Gravemente colposo, ed al limite del dolo per il sindaco sig. Renzo M, appariva il comportamento di tutti i destinatari dell'invito a dedurre: a) il sindaco aveva mostrato "assoluto disprezzo della normativa vigente" (sia in occasione dell'acquisto delle

apparecchiature e nell'attivazione delle due trasmissioni "sperimentali", ma ancor più dopo l'intervento dell'Ispettorato delle Comunicazioni; b) la dott.ssa V, nella sua duplice qualità di segretario comunale e di funzionario preposto al Servizio finanziario prima ed al Servizio Affari Generali dopo, aveva espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sulle due proposte poi divenute deliberazioni della Giunta Comunale, senza effettuare alcun sia pur minimo controllo sulla legittimità dell'iniziativa, controllo omesso anche nell'assumere le due determinazioni 92/2003 e 156/2003 di affidamento dei contratti alla soc. Perfect Media Design, con contestuale assunzione di obbligazioni dei confronti di questa; c) tutti i componenti della Giunta Comunale avevano provveduto all'approvazione della deliberazione senza alcuna verifica sulla sussistenza dei presupposti per poter validamente impegnare l'ente.

Ne derivava che tutti i soggetti chiamati con invito a dedurre erano responsabili, vista l'inidoneità delle deduzioni rese in sede preprocessuale a discolorare dagli addebiti, a rispondere del danno erariale nelle seguenti misure: a) Il sig. Renzo M nella misura del 40%, per aver personalmente proposto l'iniziativa originaria, aver partecipato all'adozione delle due deliberazioni di Giunta, e per aver tenuto i rapporti sia formali con l'Ispettorato, sia diretti con i funzionari di questo in occasione della loro missione a XXX per disattivare l'emittente; b) la sig.ra Adriana V nella misura del 20%, per aver omesso qualsiasi doverosa attività sia in sede di parere sulla regolarità tecnico – contabile delle due proposte di delib. di Giunta n. 84 e n. 118 del 2003, sia in sede di assunzione delle conseguenti determinazioni dirigenziali; c) i sigg. Silvano C, Giorgio M, Vittorio Z, Giorgio G, Franco C e Riccardo M, al 35% complessivamente ed in particolare i primi ciascuno per il 7% e Riccardo M per il 5%, essendo risultato assente nella seduta del 15 ottobre 2003, per l'adozione delle due suddette deliberazioni di Giunta.

Con memoria unica in data 25 febbraio 2009 si costituivano i soggetti chiamati in

giudizio che ritenevano infondate le richieste di parte attorea, con riferimento alla fornitura e installazione di apparecchiature ed alla ripresa e trasmissione di due trasmissioni in assenza di qualsiasi autorizzazione, ma anche in riferimento all'addebito relativo al "corso di alfabetizzazione in riprese video".

In ordine alla prima posta contestata i convenuti, pur riconoscendo che le trasmissioni erano avvenute in difetto dell'autorizzazione ministeriale, deducevano che esse erano andate in ogni caso in onda regolarmente, e che quindi era stato conseguito lo scopo perseguito con la spesa in questione, siccome si poteva evincere da una disamina della delib. n. 84/2003.

Osservavano i suddetti convenuti che le apparecchiature contestate ed i servizi connessi erano stati acquistati al solo scopo di consentire la trasmissione dei due spettacoli su menzionati che erano andati in onda, e non per creare una specie di emittente televisiva comunale destinata ad operare a tempo sostanzialmente indeterminato, che sarebbe stato impedito dalla disattivazione disposta dalla autorità competente: ne derivava che lo scrutinio di utilità della spesa doveva essere compiuto con riferimento allo scopo per il quale essa era stata posta, ossia la trasmissione televisiva (regolarmente effettuata) dei due spettacoli teatrali.

Viepiù, osservavano i convenuti, contrariamente a quanto dedotto dalla Procura le apparecchiature acquistate a seguito della delib. n. 84/2003 e della determinazione n. 92/2003, erano state riutilizzate per la realizzazione dell' impianto della ripetizione del segnale televisivo trasmesso dall' emittente Canale 50, e di ciò si produceva documentazione con relazione del sig. Massimiliano Ferrini del 17 dicembre 2008, in cui si attestava che le apparecchiature acquistate per prime erano state successivamente integrate tra loro, e che anzi gli apparati più importanti erano stati utilizzati tali e quali per la realizzazione dell'impianto di ripetizione (ubicato sempre nel campanile Bellincioni),

laddove era stato il primo impianto di trasmissione: di ciò la parte attorea, tenuta all'assolvimento dell'onere probatorio, avrebbe potuto accertare, e avrebbe potuto accertare con ispezione o c.t.u., di cui gli stessi facevano espressa richiesta.

Ove anche non si ritenesse il conseguimento dell'utilità perseguita dall'Amministrazione comunale, nel danno imputabile ai soggetti chiamati in giudizio non dovevano essere considerate le seguenti voci di spesa: a) quelle riferite al servizio di registrazione dei due spettacoli andati in onda (pari ad un corrispettivo di € 1.000 oltre IVA); b) quelle ad oggetto il "coordinamento e supporto nei rapporti con la stampa (pari ad un corrispettivo di € 1.000 oltre IVA); c) quelle relative agli apparati riutilizzati per la realizzazione dell'impianto di ripetizione del segnale dell'emittente Canale 50.

In ordine all'addebito relativo al "corso di alfabetizzazione in riprese video" a fronte della richiesta (poi accolta) di mera ripetizione del segnale di altra emittente televisiva, l'iniziativa aveva finalità principalmente formativa e di carattere culturale, solo occasionalmente collegata all'attuazione del progetto "XXX TV", siccome si evinceva dalla deliberazione contestata.

Sicché l'attività di formazione non solo aveva raggiunto il suo precipuo scopo di accrescimento culturale della collettività, ma poteva avere ulteriori pratiche applicazioni quando il Comune avesse la possibilità di attuare il progetto di comunicazione con i cittadini, se del caso anche per il tramite di un rapporto di partenariato con concessionari televisivi in ambito locale (cfr. art. 41, comma 7, l. 16 gennaio 2003 n. 3, che prevede la sperimentazione di trasmissioni televisive nell'ambito dei servizi pubblici e dell'interazione tra i cittadini e le Amministrazioni dello Stato).

In ogni caso il corso di alfabetizzazione in riprese video si era regolarmente e proficuamente tenuto, ed aveva consentito di organizzare una raccolta (mediatica) delle opere realizzate dai partecipanti al corso di formazione, attualmente conservata dalla

fondazione di promanazione comunale denominata "XXX per l'Arte": le opere, oggi conservate nella mediateca della fondazione XXXper, avevano un carattere documentaristico di pregio, come dimostrava il fatto che alcune di esse erano state premiate nell'ambito di manifestazioni culturali, e tutte trasmesse dall'emittente Canale 50.

Anche in questo caso, pertanto, la spesa in questione non poteva considerarsi vana.

Specificava appariva la posizione del sig. Riccardo M che, siccome riconosciuto dalla Procura, non aveva preso parte alla delib. del 15 ottobre 2003, e quindi non potrebbe rispondere del danno ipotizzato dalla Procura.

Concludevano, i legali difensori dei convenuti, per il rigetto delle contestazioni formulate e, in subordine, per una congrua riduzione dell' addebito.

Chiedevano, inoltre, i patroni di parte, la vittoria di spese del giudizio.

In via istruttoria: a) si produceva documentazione; b) si chiedeva ispezione giudiziale e/o CTU volta all'accertamento dell'integrazione nell'impianto di ripetizione attualmente in uso delle apparecchiature acquistate in virtù della delib. n. 84 del 16 luglio 2003; c) si chiedeva l'audizione testimoniale dei sigg.ri Massimiliano Ferrini, Davide Paselli e Andrea Petresi in riferimento al fatto che: 1) gli apparecchi e i materiali forniti al Comune di XXX nel mese di luglio 2003, relativi all' impianto di trasmissione televisiva, fossero stati riutilizzati ed integrati nell'impianto di ripetizione del segnale dell' emittente Canale 50, realizzato tra il mese di dicembre 2003 ed il mese di luglio 2004; 2) i soggetti partecipanti al corso di formazione finalizzato all'apprendimento delle nozioni di base per l'uso della videocamera e per la produzione di video, organizzato dal Comune di XXX nell'anno 2003, avessero realizzato filmati aventi contenuto documentaristico del territorio e della cultura di XXX, e che i supporti video prodotti erano stati conservati nella mediateca organizzata e conservata dalla fondazione "XXX per l' Arte"; 3) che

alcuni dei filmati di cui al punto 2) avevano vinto premi culturali ed erano stati trasmessi dall' emittente Canale 50.

Nell'odierna udienza di discussione il legale difensore dei convenuti chiedeva l'assoluzione da ogni addebito e, in subordine, l'applicazione del potere riduttivo, mentre il Pubblico Ministero insisteva sulle richieste di cui all'atto introduttivo del giudizio; quindi la causa veniva introitata per la decisione.

### **DIRITTO**

La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta parzialmente nei sensi di cui in motivazione.

Le poste attoree per cui la Procura contabile chiede la condanna sono le seguenti: a) € 6.000,00 (oltre IVA per complessivi € 7.200,00) per "fornitura e installazione di apparecchiature e per la trasmissione di due teletrasmissioni, in assenza di qualsiasi autorizzazione del competente Ministero delle Comunicazioni"; b) € 6.000,00 (oltre IVA per complessivi € 7.200,00) relativa "al corso di alfabetizzazione in riprese video" a fronte della richiesta (poi accolta) di mera ripetizione del segnale di altra emittente televisiva; c) € 732,64 relativa al "rimborso all'ispettorato territoriale Toscana delle spese sostenute per la disattivazione dell' apparecchiatura provvisoriamente installata ed attivata senza autorizzazione.

Appare senza dubbio fondata la posta di cui alla lett. c).

L'ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni, infatti, a seguito di impulso e comunicazione agli organi centrali dell' esistenza della emittente televisiva denominata "XXX TV" creata dal Comune di XXX, aveva emesso un' ordinanza di disattivazione, atteso che l' apparato trasmittente operava senza le autorizzazioni prescritte.

Nella menzionata ordinanza si specificava che la disattivazione in via amministrativa

sarebbe stata implementata il 26 settembre 2003 a seguito dell' apposizione di suggelli sulle apparecchiature da parte del personale tecnico dell'Ispettorato, con conseguenziale recupero nei confronti del Comune delle spese sostenute.

Peraltro con comportamento del tutto censurabile, il sindaco del Comune di XXX, il sig. Renzo M, aveva contestato l'ordinanza di disattivazione, sia per quanto concerne la legittimità sia per la materiale esecuzione della stessa, avendo impedito ai funzionari tecnici del Ministero delle Comunicazioni l'accesso alla postazione presso cui risultava attivato l' impianto.

L'importo delle spese sostenute per l'attività di disattivazione dell'impianto costituiscono una spesa costituente un palese danno erariale, in quanto spesa inutile e posta per rimediare ad attività *contra legem* da risarcire totalmente in quanto volta ad impedire la prosecuzione di un'attività illecita (apparecchiatura installata senza autorizzazione), ed in più spesa non necessaria ove il Comune, rispettando le disposizioni vigenti, avesse sin dall' inizio receduto dalla propria posizione nei confronti dell' Ispettorato: cfr. sulla cattiva amministrazione per assenza di autorizzazione preventiva Corte conti Sezione giurisdizionale Regione Campania 19 ottobre 2004 n. 1573.

L'importo (pari a € 732,64), quantificato dall'Ispettorato Territoriale della Toscana con nota del 29 gennaio 2004 n. 477, era stato pagato dal Comune di XXX con versamento sul conto corrente postale della Tesoreria Provinciale dello Stato in data 4 dicembre 2004 è da imputare totalmente al sindaco del Comune di XXX, sig. Renzo M, essendo stato il suo comportamento idoneo da solo a determinare l'evento: cfr. Sezione giurisdizionale Regione Abruzzo 5 aprile 2004 n. 310.

Parzialmente accoglibile è la posta attorea pari a € 6.000,00 (oltre IVA per complessivi € 7.200,00) per "fornitura e installazione di apparecchiature e per la

trasmissione di due teletrasmissioni, in assenza di qualsiasi autorizzazione del competente Ministero delle Comunicazioni”.

In particolare la Giunta Comunale di XXX con delib. 16 luglio 2003 n. 84 aveva affidato a trattativa privata alla soc. Perfect. Media Design l'installazione e la fornitura delle apparecchiature tecniche necessarie per la ripresa e la trasmissione di un segnale televisivo (con spesa pari ad un importo pari a € 6.000,00 oltre IVA) volta ad attivare un'emittente televisiva locale per teletrasmettere in ambito locale due spettacoli in programma rispettivamente il 29 luglio ed il 1° agosto 2003.

In data 29 luglio 2003 ed 1 agosto 2003 venivano messe in onda le prime due trasmissioni sperimentali di “XXX TV”, mentre il 12 settembre 2003 l' Ispettorato Territoriale, su impulso del Ministero delle Comunicazioni, aveva disposto la disattivazione in via amministrativa dell'impianto di “XXX Tv”, ritenuta la mancata autorizzazione ad alcuna concessionaria del servizio.

La Procura riteneva la spesa degli apparati di ripetizione “inutile”, in quanto in seguito era stato necessario acquistare altri diversi e più costosi apparati per la attività di ripetizione simultanea ed integrale di programmi irradiati dalla concessionaria Canale 50, a fronte di una utilizzazione non autorizzata del canale UHF 49 (superando i limiti previsti per le televisioni cosiddetti di strada) rientrante tra quelli messi a disposizione dal Ministero delle Comunicazioni per la sperimentazione prevista dalla legge n. 3/2003 e soggetta da autorizzazione preventiva.

Del danno erano responsabili il sindaco, sig. Renzo M, e gli altri membri della Giunta Comunale, Silvano C, Giorgio M, Riccardo M, Vittorio Z, Giorgio G, Franco C (sull'obbligo dei componenti di ogni organo collegiale di approfondire ogni questione sottoposta al loro esame cfr. Sezione giurisdizionale Regione Lazio 3 gennaio 2007 n. 1), oltre alla dott.ssa Adriana V, sia pure in diversa misura, e quest'ultima nella qualità di

segretaria comunale non aveva fatto rilevare la vistosa illegittimità susseguente alla mancanza di autorizzazione esprimendo sul punto parere favorevole ed in più aveva attuato le predette deliberazioni con proprie determinazioni di affidamento liquidando le spese nella qualità di responsabile del Servizio finanziario e di Responsabile del Servizio Affari Generali: cfr. sulla responsabilità del segretario comunale Sezione giurisdizionale Regione Piemonte 19 dicembre 2001 n. 1343.

Anche per questa posta sussistevano il danno erariale, il nesso di causalità e l'elemento soggettivo per l'attività *contra legem*.

Tuttavia, osservavano i convenuti, le apparecchiature acquistate erano state sia utilizzate per la trasmissione dei due spettacoli che erano andati in onda (e per cui erano state acquistate le apparecchiature) sia riutilizzate per la realizzazione dell'impianto della ripetizione del segnale televisivo trasmesso dall'emittente canale 50, siccome si evinceva dalla relazione del sig. Massimiliano Ferrini in data 17 dicembre 2008.

In specie quest'ultima attestava che le apparecchiature acquistate per prime erano state successivamente integrate tra loro, ed in specie gli apparati più importanti erano stati utilizzati per la realizzazione dell'impianto di ripetizione.

Le deduzioni dei convenuti appaiono in parte fondate ed il danno erariale appare rimodulabile nella misura del 50%, per cui l'importo addebitabile ai singoli convenuti, secondo la misura prospettata dalla Procura, appare quantificabile nella misura di € 3.600,00.

La terza posta individuata dalla Procura è pari a € 6.000,00 (oltre IVA per complessivi € 7.200,00) relativa "al corso di alfabetizzazione in riprese video" a fronte della richiesta (poi accolta) di mera ripetizione del segnale di altra emittente televisiva.

In particolare la Giunta Comunale, deduceva la Procura, ancor prima di aver chiesto l'autorizzazione all'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni, aveva

affidato alla soc. Perfect Media Design, a trattativa privata, la realizzazione di un corso di formazione gratuito avente come destinatario i membri delle associazioni di XXX finalizzato all'apprendimento delle nozioni di base per l'utilizzo della videocamera e della produzione di video, affidamento in seguito formalizzato dalla responsabile del servizio, dott.ssa V, che quantificava l'importo con determinazione del 4 novembre 2003 n. 156 in €6.000,00, oltre IVA, importo poi corrisposto.

Nella cronologia dei fatti osservava la Procura contabile, siccome evidenziato in tema di narrativa di fatto, soltanto il 30 ottobre 2003 il Comune di XXX aveva chiesto (ed ottenuto) non l'attivazione di una propria emittente, ma l'autorizzazione alla ripetizione del segnale diffuso da altra emittente televisiva (Canale 50), rendendo di fatto inutile il corso di alfabetizzazione in riprese video.

Vista la previa necessaria autorizzazione in materia, era divenuta parzialmente inutile la spesa relativa al corso di alfabetizzazione per la videoripresa, considerata la sua originaria finalizzazione alla formazione di coloro che avrebbero dovuto effettuare le riprese per la emittente "XXX Tv" che non aveva potuto in seguito funzionare.

Tuttavia, specificava la parte attorea, la spesa relativa al corso di formazione, pur permanendo l'originaria inutilità, perlomeno in riferimento alle ragioni che ne avevano fatto ritenere la rispondenza agli interessi dell'ente, aveva determinato una sopravvenuta utilità (di finalità formativa o comunque di promozione culturale della collettività) che poteva essere valutata dal Collegio ai fini di una minore quantificazione del danno erariale determinato.

Sulla proficua tenuta del corso di alfabetizzazione in ripresa video insistevano tutti i convenuti, ed in specie evidenziavano la realizzazione di una raccolta (mediatica) delle opere realizzate dai partecipanti al corso di formazione, attualmente conservata dalla fondazione di derivazione comunale denominata "XXX per l'Arte", con opere premiate

nell' ambito di manifestazioni culturali.

Ne derivava che la operazione non poteva considerarsi vana e produttiva di danno erariale, mentre in ogni caso la posizione del sig. M, che non aveva preso parte alla delib. del 15 ottobre 2003, siccome evidenziato dalla Procura, seppure per una quota minore di responsabilità, non configurava la produzione di danno erariale.

Le deduzioni dei convenuti, ma anche le precisazioni della parte attorea, appaiono in parte fondate, anche per una più esatta quantificazione del danno patrimoniale sulla base dei fatti dedotti in giudizio: cfr. Sez. II Centr. 26 febbraio 2008 n. 79, ed il danno appare rimodulabile nella misura del 50%, per cui l'importo addebitabile ai singoli convenuti, secondo la misura prospettata dalla Procura, appare quantificabile nella misura di € 3.600,00, mentre non ha pregio l'esclusione di responsabilità del sig. M, non essendo il suo comportamento ascrivibile a colpa lieve.

Nel merito la ricostruzione dei fatti dell'attore, da cui emergono gli elementi di prova della colpevolezza degli odierni convenuti, trova adeguato riscontro negli atti versati al fascicolo di causa.

Passando alla determinazione del danno che è derivato all'Erario da tale comportamento, il Collegio ritiene, come suddetto, fondata solo in parte la quantificazione operata dalla Procura contabile.

Vanno, pertanto, condannati i convenuti ai seguenti importi: a) il sig. Renzo M all'importo di 720,00, oltre al 40% delle due altre poste attoree quantificate da questa Corte ognuna di importo pari a € 3.600,00 e pari, per il convenuto, a € 2.880,00 per un'importo globale pari a € 3.600,00;

b) la sig.ra Adriana V ad un importo pari al 20% delle due poste attoree quantificate da questa Corte ognuna di importo pari a € 3600,00, e quindi per un importo globale pari a € 1.440,00;

c) i sigg.ri Silvano C, Giorgio M, Vittorio Z, Giorgio G, Franco C per un importo pari al 35% complessivamente (e quindi ciascuno per il 7%) delle due poste attoree quantificate da questa Corte ognuna di importo pari a € 3600,00 e quindi per un importo globale pari a € 2.520,00, pari a € 504,00 per ciascuno dei convenuti;

d) il sig. Riccardo M per un importo pari al 5% delle due poste attoree quantificate da questa Corte ognuna di importo pari a € 3600,00, e quindi per un importo globale pari a € 360,00.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

***P.Q.M.***

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Procuratore Regionale nei confronti dei sigg.ri Renzo M, Silvano C, Giorgio M, Riccardo M, Vittorio Z, Giorgio G, Franco C e Adriana V, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:

a) condanna il sig. Renzo M all'importo pari a € 3.600,00;

b) condanna la sig.ra Adriana V ad un importo pari a € 1.440,00;

c) condanna i sigg. ri Silvano C, Giorgio M, Vittorio Z, Giorgio G, Franco C ognuno ad un importo pari a € 504,00;

d) condanna il sig. Riccardo M ad un importo pari a € 360,00.

e) le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono determinate nella misura di  
1518,46.=(Euro millecinquecentodiciotto/46.=)

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2009.

**L'Estensore**

F.to A. BAX

**Il Presidente**

F.to G. GUASPARRI

Depositata in Segreteria il 14 SETTEMBRE 2009

**IL DIRIGENTE**

**F.to dr.Francesco Perlo**